

DOI 10.69085/ntp20257311

IL CONTRATTO DI FIDUCIA NEL NUOVO CODICE CIVILE ROMENO. PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

Petrut-George Bran, dottore in diritto

University of Iași, Romania

Estratto: Il contratto di fiducia è regolamentato dal nuovo Codice civile romeno, adottato relativamente di recente in Romania. Ciò rappresenta una novità rispetto al vecchio Codice civile romeno. Il termine fiducia è di tradizione romanistica, ma il contenuto di questo contratto è ispirato al diritto inglese (*trust*). Pertanto, sono necessarie alcune precisazioni terminologiche al riguardo.

Parole chiave: fiducia, patrimonio, trust, common law, equity

THE FIDUCIA AS CONTRACT IN THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE. TERMINOLOGICAL CLARIFICATIONS

Petrut-George Bran, PhD

University of Iași, Romania

Abstract: The fiducia contract is regulated in the recently adopted New edition of the Romanian Civil Code (2009/2011). This is a novelty in comparison with the older version. The name of this type of contract is taken from the Latin legal language of Roman tradition, and the model adopted by the Romanian legislator is French, as the institution itself was recently (2007) introduced in the French Civil Code. However, as the content is inspired by the Anglo-Saxon *trust*, some terminological clarifications are necessary.

Key words: *fiducia*, assets, trust, common law, equity

ФИДУЦИОННИЯТ ДОГОВОР В НОВИЯ РУМЪНСКИ ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ

д-р Петрут-Джордж Бран

Университет в Яш, Румъния

Резюме: Фидуционният договор е уреден в наскоро приетата нова редакция на Румънския граждански кодекс (2009/2011). Това представлява новост в сравнение с нейната по-стара версия. Наименованието на този вид договор е заимствано от латинския юридически език и римската правна традиция. Моделът, възприет от румънския законодател, е френският, тъй като самият институт бе въведен наскоро (от 2007 г.) във Френския граждански кодекс. Тъй като обаче съдържанието е вдъхновено от англосаксонския институт на тръста, са необходими известни терминологични пояснения.

Ключови думи: фидуция, имущество, тръст, общо право, справедливост

1. Il contratto di fiducia nel diritto romano

È necessario conoscere le fonti antiche romane sulla fiducia, spesso ignorate dagli autori moderni. La conoscenza di tali fonti potrebbe contribuire a fornire una definizione più precisa della fiducia moderna¹.

Nel diritto romano esistevano due tipi di fiducia: la *fiducia cum amico* e la *fiducia cum creditore*. Secondo la dottrina maggioritaria, la struttura della fiducia si basava su due atti: la *mancipatio* e il *pactum fiduciae*. Tramite la *mancipatio* si realizzava il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario, mentre nel *pactum fiduciae* si stabiliva l'obbligo di ritrasferimento della proprietà dal fiduciario al fiduciante. La *fiducia cum amico* si è evoluta nel tempo negli istituti del deposito o del comodato, mentre la *fiducia cum creditore* ha costituito

¹ **Witz, Cl.** Recensione a Dunand, J.-Ph. Le transfert fiduciaire : « donner pour reprendre ». *Mancipio dare ut remancipetur*. Analyse historique et comparatiste de la fiducie-gestion, Bâle-Genève-Munich, Helbing & Lichtenhahn, 2000. – Revue internationale de droit comparé, 2001, No 53, p. 751.

l'antecedente del pegno. Istituzione propria del diritto arcaico e classico, la fiducia scompare progressivamente dalle fonti e non è presente nella raccolta di testi giuridici, il *Corpus iuris civilis*, voluta dall'imperatore Giustiniano².

2. Il contratto di fiducia in Francia

Istituzione molto diffusa nei paesi di diritto anglosassone, attraverso il noto trust, la fiducia è stata proposta per l'introduzione nel diritto positivo francese a partire dal 1992. Il progetto di legge è stato presentato al Senato francese nel 2005. Si può affermare che questa istituzione abbia atteso circa tredici anni³ prima di essere accolta nell'ordinamento.

Il diritto francese ha dovuto tuttavia superare la propria concezione tradizionale del patrimonio, secondo la quale esso costituisce un'universalità giuridica comprendente tutti i beni di una persona: come unica è la persona che lo detiene, così unico è il suo patrimonio, che presenta quindi un'unità. Questa teoria rigida non ha permesso per lungo tempo l'introduzione della fiducia nel Codice civile⁴.

Nelle pagine che seguono saranno presentati alcuni dati significativi relativi al progetto di legge che sosteneva l'introduzione della fiducia nel Codice civile francese.

A. Distinzione netta fra la fiducia «à la française» e il trust anglosassone

La fiducia consiste in un trasferimento di proprietà del bene che costituisce l'oggetto del contratto. Ciò significa che il costituente trasferisce al fiduciario il diritto di proprietà che ha sui propri beni. Il fiduciario dovrà quindi rispondere dei danni arrecati ai beni e dei diritti esercitati in qualità di proprietario fiduciario. Proprio questo trasferimento

² *Ibidem*. Vedi, in senso contrario alla dottrina maggioritaria, l'opinione di Dunand, appoggiata anche da Schmidlin, B. *Prefazione* al libro di Dunand, J.-Ph. *Le transfert fiduciaire : « donner pour reprendre »*. *Mancipio dare ut remancipetur*. Analyse historique et comparatiste de la fiducie-gestion, Bâle-Genève-Munich, Helbing & Lichtenhahn, 2000, IX-X, il quale afferma che «la structure de la fiducie ne consistait pas dans la combinaison de deux rapports de droit substantiels : d'une propriété transférée au fiduciaire et de l'obligation contractuelle pour celui-ci de la restituer».

³ **Bruneau, Ph.** La fiducie arrive en France. – *Le Monde*, article publié le 9 avril 2005.

⁴ **Schmidlin, B.** *Prefazione* al libro di Dunand, J.-Ph. Op. cit., p. XI.

di proprietà determina una netta distinzione tra la fiducia e l'istituto del trust anglosassone. In quest'ultimo non si verifica un trasferimento unitario del diritto, bensì una coesistenza di due situazioni giuridiche sul medesimo bene: il trustee, cioè il fiduciario, ha su questo bene un diritto di proprietà secondo il common law (legal ownership), mentre il beneficiario acquista un diritto di proprietà in equità (equitable ownership)⁵.

B. La fiducia in Francia non è uno smembramento della proprietà

Il trasferimento di proprietà che avviene tramite la fiducia non può essere ridotto a uno smembramento della proprietà. Nel caso della nuda proprietà e dell'usufrutto, infatti, tanto l'usufruttuario quanto il nudo proprietario conservano, nei limiti dei rispettivi diritti, la possibilità di decidere sull'uso del bene. Diversa è la situazione nella fiducia, poiché la proprietà trasferita al fiduciario è limitata sia quanto al suo esercizio, sia alla sua durata⁶.

C. La fiducia: istituzione che si distacca dai principi di diritto civile

Dagli articoli 544-545 del Codice civile francese risulta che la proprietà ha carattere assoluto. Nell'art. 544 è previsto che «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements», mentre nell'art. 545 si precisa che «nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». Lo stesso viene

⁵ **De Richemont, H.** Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Ph. Marini instituant la fiducie. N° 11, Sénat, Session ordinaire de 2006 – 2007, p. 11. Vedi anche Buta, Gh. *Fiducia și administrarea bunurilor altuia*, Universul Juridic, București, 2017, p. 29. Il titolo di proprietà sulla stessa cosa viene diviso così tra un titolo legale e un titolo conforme alle regole di equity. Secondo Ody, B. De l'acception du trust dans l'instauration de la fiducie en France. – *Revue juridique de l'Ouest*, 2011, No Spécial. Pérennisation des entreprises patrimoniales: l'apport de la fiducie, p. 182 è molto difficile di equivalere questa distinzione tra legal title e beneficial title con dei concetti riguardanti il diritto civile, perché essa è attinente alla storia e alle procedure del diritto inglese. Sarebbe sempre impreciso di identificarla con uno smembramento del diritto di proprietà come presente nel Codice civile francese.

⁶ **De Richemont, H.** Rapport cit., p. 11.

consacrato anche nell'articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Ma con l'arrivo della fiducia, questo diritto assoluto di proprietà conosce una doppia limitazione. Da una parte, il diritto di proprietà fiduciaria viene limitato nella sua sostanza. Così, alle prerogative del fiduciario vengono portate delle restrizioni importanti, perché egli agisce solo in uno "scopo determinato", definito dal costituente della fiducia. Perciò il fiduciario non è un vero proprietario e non ha le sue tipiche prerogative. Inoltre, malgrado il trasferimento di beni e di diritti al fiduciario, il costituente conserva certe prerogative su questi, situazione che non può essere conciliata con la qualità di proprietario di un bene. Dall'altra parte, nella fiducia il diritto di proprietà ha un carattere temporaneo. Perciò il fiduciario è tenuto a trasferire la proprietà sul bene detenuto, sia al costituente, che a un beneficiario, a una data determinata o determinabile⁷.

D. Il trasferimento di proprietà si fa in un patrimonio distinto dal patrimonio personale del fiduciario

Il trasferimento di beni o diritti si fa dal costituente in un patrimonio distinto dal patrimonio del fiduciario, detto anche «patrimonio fiduciario» o «patrimonio di affettazione». Il patrimonio di affettazione è un patrimonio separato dal patrimonio del fiduciario, un caso simile al patrimonio di un'azienda, che sempre ha un patrimonio distinto dai patrimoni dei soci che la costituiscono. Per conseguenza, il fiduciario è proprietario di due patrimoni distinti tra di loro. Ma egli può essere proprietario anche di altri patrimoni fiduciari, se previsti dai più negozi giuridici distinti. Quindi, i creditori personali del fiduciario non possono perseguire per il pagamento dei debiti, che il patrimonio personale del fiduciario. Il patrimonio fiduciario/i patrimoni fiduciari non può/non possono essere perseguito/perseguiti dai suddetti creditori⁸.

E. L'interesse della fiducia per utilizzo a soli due casi specifici

E1. La fiducia-gestione

In questo caso, il fiduciario gestisce il bene trasferito per conto del costituente, al quale il bene sarà ritrasferito a una data determinata. Rispetto al mandato, la fiducia presenta numerosi vantaggi, specialmente in ambito finanziario, facilitando operazioni bancarie e

⁷ *Ibidem*, 11 – 12.

⁸ *Ibidem*, 12 – 13.

finanziarie che in precedenza ricorrevano esclusivamente al diritto anglosassone⁹.

E2. La fiducia-garanzia

La fiducia-garanzia costituisce una modalità particolarmente efficace di tutela del creditore. Il fiduciario si impegna a restituire il bene trasferito al costituente quando la garanzia viene meno, poiché il credito è stato soddisfatto. L'acquisizione della proprietà da parte del creditore rappresenta una delle forme più solide di garanzia possibile¹⁰.

F. La fiducia e l'uso del diritto francese

F.1. L'uso del trust anglosassone e l'introduzione della fiducia in molti Stati di tradizione civilistica

F.1.1. Lo sviluppo del trust anglosassone

L'istituzione del trust anglosassone ha conosciuto uno sviluppo significativo negli ultimi anni. Diversi Stati hanno adottato meccanismi identici o simili al trust inglese o nordamericano: la Scozia, il Lichtenstein, il Sudafrica, l'Etiopia, l'Israele, il Porto Rico, il Giappone, la Federazione Russa, la Cina e l'Uruguay¹¹.

F.1.2. La fiducia come versione civilistica del trust

La fiducia, versione civilistica del trust, ha anch'essa conosciuto uno sviluppo recente. Nel 1983 il Lussemburgo ha introdotto per la prima volta il contratto di fiducia. Successivamente, anche il diritto del Québec, di natura civilistica, ha disciplinato la fiducia. Nel 1993 il diritto libanese ha introdotto il contratto di fiducia. In Italia, la legge n. 51 del febbraio 2006 ha introdotto la fiducia nell'ordinamento giuridico e ha riconosciuto altresì l'esistenza del patrimonio di affettazione¹².

F2. La necessità dell'introduzione della fiducia nell'ordinamento giuridico interno, al fine di evitare l'applicazione di diritti stranieri alle operazioni francesi

In passato vi sono stati casi in cui alcune società francesi hanno fatto ricorso al trust straniero, circostanza che ha comportato trasferimenti di fondi dalla Francia verso l'estero e ha generato diverse attività economiche e finanziarie al di fuori dei confini nazionali. Si consideri, ad esempio, il caso della società Peugeot, a metà degli anni

⁹ *Ibidem*, 16 – 17.

¹⁰ *Ibidem*, 18.

¹¹ *Ibidem*, 19 – 20.

¹² *Ibidem*, p. 20.

Ottanta, che fu costretta a utilizzare il diritto americano. Inoltre, l'introduzione della fiducia «à la française» è stata concepita anche per attrarre imprese straniere sul territorio francese. Gli stessi operatori del settore hanno sollecitato l'introduzione della fiducia, al fine di poter competere con l'istituto del trust anglosassone¹³.

G. La fiducia nel Codice civile francese

Il Codice civile francese ha disciplinato la fiducia nel titolo XIV, introdotto dalla legge 2007-211 del 19 febbraio 2007, agli articoli 2011-2030. La definizione della fiducia è formulata all'articolo 2011: «La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires». A prescindere dal fatto che la fiducia possa svolgere una funzione di gestione o di garanzia, la principale innovazione nel diritto francese consiste nell'introduzione di un patrimonio separato ("patrimoine d'affectation"): pur trattandosi di un trasferimento di proprietà, i fiduciari tengono i beni, i diritti e le garanzie separati dal loro patrimonio personale. Ciò costituisce un'eccezione al principio dell'unità patrimoniale tradizionalmente previsto dal diritto francese¹⁴.

Si possono formulare alcune osservazioni critiche, anche in rapporto sia al diritto romano sia al diritto anglosassone: la fiducia francese è maggiormente ispirata al trust anglosassone che alla fiducia romana¹⁵; con riguardo alla natura giuridica della fiducia nel diritto francese, il legislatore utilizza il termine "operazione", evitando la qualificazione espressa come "contratto"¹⁶; l'ambito di applicazione del trust è più ampio rispetto a quello della fiducia francese¹⁷; sebbene

¹³ *Ibidem*, 21 – 22. I dati presentati sopra hanno in vista il progetto di legge n° 178/2004 – 2005 riguardante l'introduzione della fiducia in Francia.

¹⁴ Per fare la scelta nella pratica tra il trust anglosassone e la fiducia francese, si veda Intini, B. Fiducie-sûreté et trust: quelles différences? – PraxiFinance, article publié le 14 octobre 2025, mis à jour le 2 janvier 2026.

¹⁵ **Emerich, Y.** Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la *common law*: entre droit des contrats et droit des biens. – *Revue internationale de droit comparé*, 2009, No 61, p. 56.

¹⁶ *Ibidem*, p. 53 e p. 55.

¹⁷ *Ibidem*, p. 51.

l'operazione giuridica coinvolga normalmente tre soggetti, la fiducia, come il trust, può riguardare anche due sole persone, qualora il beneficiario previsto nel contratto coincida con il costituente o con il fiduciario¹⁸; il concetto di "patrimonio di affettazione" si discosta dal diritto romano, che non conosceva tale figura. Questo tipo di patrimonio mira a costituire un equivalente concettuale più vicino al trust del common law. Nel caso del trustee, il suo patrimonio è considerato distinto dal patrimonio del trust¹⁹; il "patrimonio fiduciario" è stato criticato perché non risulta totalmente separato né dal patrimonio del costituente né da quello del fiduciario. Se si trattasse di un patrimonio realmente autonomo, i creditori del patrimonio fiduciario non dovrebbero poter aggredire il patrimonio personale né del costituente né del fiduciario²⁰.

3. Il contratto di fiducia nel nuovo Codice civile romeno (2009/in vigore dal 01.10.2011)

La fiducia è stata introdotta come contratto nel nuovo Codice civile romeno (2009, entrato in vigore il 1° ottobre 2011), agli articoli 773-791, avendo come principale modello la disciplina contenuta nel Codice civile francese, contratto regolamentato negli articoli 2011-2030²¹. Sebbene nella motivazione del progetto di legge si affermi che sia stato preso in considerazione esclusivamente il modello francese, in realtà il testo del Codice civile francese è stato quasi integralmente riprodotto nel nuovo Codice civile romeno²².

Come nel Codice civile francese, anche il Codice civile romeno fornisce, all'articolo 773, una definizione legale della fiducia e

¹⁸ *Ibidem*, p. 53 e n. 16. Per un'opinione contraria, vedi **Moreanu, D.** Fiducia și Trust-ul, C. H. Beck, București, 2017, p. 517, dove si afferma che, in principio, nel trust non esiste sovrapposizione delle qualità di unico trustee e di unico beneficiary, perché in questo caso non si potrebbero più distinguere il legal title e l'equitable title.

¹⁹ **Emerich, Y.** Op. cit., 62-63. Comunque, la nozione di patrimonio è ignota al common law e, anche se i beni del trust sono sottoposti a un regime giuridico speciale e possono essere visti come separati del resto dei beni del trustee, essi non costituiscono propriamente un patrimonio autonomo (*ibidem*, p. 65).

²⁰ *Ibidem*, p. 64. Così si può spiegare perché il legislatore francese ha evitato di qualificare il patrimonio fiduciario come patrimonio di affettazione (*ibidem*, p. 65).

²¹ **Buta, Gh.** Op. cit., p. 10.

²² *Ibidem*, p. 25.

stabilisce che i diritti trasferiti costituiscono un patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio del fiduciario²³.

Articolo 774 del nuovo Codice civile romeno riprende l'articolo 2012 del Codice civile francese e indica le fonti della fiducia: la legge e il contratto concluso in forma autentica. La fiducia deve essere anche espressamente formulata²⁴.

Per quanto riguarda l'oggetto della fiducia, l'articolo 779, lett. b) stabilisce che si tratta di un trasferimento temporaneo di proprietà che non può superare i 33 anni dalla data di conclusione del contratto; tale durata deve essere indicata nel contratto a pena di nullità, *ad validitatem*²⁵.

Nel caso in cui venga trasferito il diritto di proprietà mediante il contratto di fiducia, il fiduciario acquista il possesso, l'uso e la disposizione del bene. Tuttavia, egli è limitato nell'esercizio di tali diritti dallo scopo della fiducia, dai limiti dei poteri di amministrazione e disposizione imposti dal costituente e dalla durata del trasferimento²⁶.

Come nel diritto francese, anche nel diritto romeno il fiduciario è responsabile del rischio del perimento per caso fortuito dei beni trasferiti, perché ne diviene proprietario (*res perit domino*), salvo diversa previsione contrattuale. Tuttavia, contrariamente all'articolo 555 comma 1, del nuovo Codice civile romeno – che definisce il diritto di proprietà privata come «assoluto e perpetuo» – il diritto del fiduciario è limitato dallo scopo prestabilito e dalla durata prevista²⁷.

I titolari di crediti connessi ai beni trasferiti mediante la fiducia possono soddisfarsi esclusivamente su tali beni (art. 786 comma 2 del nuovo Codice civile romeno)²⁸.

Secondo l'articolo 779 del nuovo Codice civile romeno, il contratto di fiducia deve contenere, a pena di nullità assoluta, le seguenti indicazioni: i diritti trasferiti; la durata del contratto, che non può superare i 33 anni; l'identità del costituente, del fiduciario e del beneficiario; lo scopo della fiducia e i poteri di amministrazione e disposizione del fiduciario. Tali

²³ *Ibidem*, 36-37.

²⁴ *Ibidem*, p. 38.

²⁵ *Ibidem*, 41 – 42.

²⁶ *Ibidem*, 42 – 43.

²⁷ Cf. *ibidem*, p. 43.

²⁸ *Ibidem*, p. 46.

disposizioni riprendono l'articolo 2018 del Codice civile francese, salvo per quanto concerne la durata, che nel diritto francese può arrivare fino a 99 anni. Si deve aggiungere che, riguardo allo scopo del contratto di fiducia, le liberalità indirette sono proibite²⁹.

Qualora il beneficiario non cumuli la qualità di costituente o di fiduciario, egli non è parte del contratto (definito «operazione» nel Codice civile francese e «operazione giuridica» nel Codice civile romeno), ma è il soggetto al quale si estendono gli effetti di un contratto alla cui conclusione non ha partecipato, in deroga al principio della relatività degli effetti contrattuali³⁰.

In nessun caso le tre qualità – costituente, fiduciario e beneficiario – possono riunirsi nella medesima persona, poiché verrebbe meno la relazione di fiducia³¹.

Come previsto anche dall'articolo 2013 del Codice civile francese, il contratto di fiducia deve essere registrato presso l'organo fiscale competente, a pena di nullità assoluta (art. 780 del nuovo Codice civile romeno)³².

La disciplina della fiducia nel diritto romeno presenta significative differenze rispetto a quella prevista dal diritto francese. Tali divergenze riguardano, tra l'altro, i seguenti profili: il diverso linguaggio utilizzato rispetto alla nozione di patrimonio di affettazione; l'opponibilità del contratto; la possibilità, nel diritto romeno, che anche i notai rivestano la qualità di fiduciario; il regime di responsabilità patrimoniale, poiché i creditori delle creanze collegate ai beni della massa patrimoniale fiduciaria possono agire esclusivamente su tali beni; un'ulteriore differenza concerne la responsabilità del fiduciario: nel diritto romeno (art. 787 del nuovo Codice civile romeno) essa è limitata agli atti di conservazione o di amministrazione della massa patrimoniale fiduciaria, mentre nel diritto francese il fiduciario risponde per ogni colpa (art. 2026 del Codice civile francese); quanto alla sostituzione del fiduciario, nel diritto francese (art. 2027 del Codice

²⁹ *Ibidem*, 73 – 74.

³⁰ **Constantinović, R.** Fiducia. – In: Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinović, I. Macovei (coord.). *Noul Cod civil. Comentariu pe articole*. Ediția 2, revizuită și adăugită. București, Editura C. H. Beck, 2014, p. 882.

³¹ *Ibidem*, p. 886.

³² **Buta, Gh.** Op. cit., p. 75.

civile francese), essa può avvenire secondo quanto previsto nel contratto di fiducia, mentre nel diritto romeno (art. 788 del nuovo Codice civile romeno) la sostizione può essere disposta dal giudice; differenze si riscontrano anche con riferimento alle cause di estinzione del contratto di fiducia: il testo romeno (art. 790 del nuovo Codice civile romeno) risulta meno specifico rispetto al corrispondente testo francese (art. 2029 del Codice civile francese); infine, una delle divergenze più rilevanti riguarda la forma del contratto di fiducia: mentre nel Codice civile francese (art. 2012) la forma autentica è prevista solo in via eccezionale, nel nuovo Codice civile romeno (art. 774) essa è imposta *ad validitatem* in ogni caso, introducendo così una formalità che rende l'istituto meno attrattivo nei rapporti commerciali e bancari³³.

4. Conclusione

La fiducia si ispira al trust anglosassone, ma non ne costituisce un equivalente perfetto. Il regime giuridico è diverso, come risulta dalle differenze strutturali tra il sistema civilistico e quello anglosassone.

La fiducia regolamentata per la prima volta in Romania nel nuovo Codice civile romeno è chiaramente influenzata dal Codice civile francese, sia nella terminologia sia nel contenuto del contratto. Non si tratta di una ricezione diretta del lessico latino dal diritto romano. L'influenza del diritto francese in Romania non rappresenta una novità: anche il vecchio Codice civile romeno del 1864 era di ispirazione francese (Codice Napoleone del 1804). In entrambe le occasioni si è cercato di non recepire meccanicamente tutto il lessico francese, ma di tradurre alcune espressioni in modo più comprensibile in lingua romena. Ad esempio, nella definizione della fiducia, la sequenza «les tenant séparés de leur patrimoine propre» (l'art. 2011 del Codice civile francese), che evita il sintagma “patrimoine d'affectation”, è tradotta con «masă patrimonială autonomă» (art. 773 del nuovo Codice civile romeno), al fine di esprimere l'idea di separazione dei patrimoni del fiduciario.

In questo contesto, si può affermare che «la fiducie» nel diritto francese e «fiducia» nel diritto romeno, evidenti calchi linguistici dal latino *fiducia*, rappresentino una forma di concorrenza civilistica al trust anglosassone: non una riproduzione integrale di tale istituto, ma un

³³ *Ibidem*, 83 – 87 *passim*.

adattamento che conserva la terminologia latina. Inoltre, l'influenza romanistica si manifesta anche nello sforzo di mantenere un maggiore controllo attraverso un formalismo accentuato. Il contratto di fiducia dei paesi civilistici è, quindi, una forma alternativa al trust anglosassone nonché uno strumento di resistenza all'influenza del sistema giuridico anglosassone.